

Il bibliotecario professionista dei beni culturali

Una panoramica aggiornata del quadro normativo di riferimento

VITO APRILE

Biblioteca interfacoltà “Teodoro Pellegrino”
Università del Salento
vito.aprile@unisalento.it

L'entrata in vigore della legge 22 luglio 2014, n. 110 e del D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha segnato un ulteriore passo in avanti (dopo la Legge 4/2013, contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate, e la norma tecnica UNI 11535:2014)¹ nella definizione/qualificazione della figura professionale del bibliotecario, giungendo a esplicitarne gli ambiti di competenza nel settore dei beni culturali e prevedendo procedure specifiche per l'individuazione, valutazione e convalida dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza necessari allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione. Tutto ciò è avvenuto in coerenza con i lavori di realizzazione e aggiornamento dell'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*² ai sensi del D.M. 8 gennaio 2018, relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni, e del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente norme generali per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Con uno sguardo sempre rivolto, quindi, alle direttive e alle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea relative al sistema di certificazione delle competenze (da cui il D.M. 8 gennaio 2018 ed il Decreto legislativo n. 13/2013) oltretutto alla Norma tecnica UNI 11535:2014,³ che già dall'anno 2014 aveva individuato i requisiti tecni-

co-culturali della professione di bibliotecario in linea con il Quadro europeo delle qualifiche (EQF).⁴ Come vedremo più avanti, la legge 22 luglio 2014, n. 110 sembra quasi dare il via a un vero e proprio percorso di regolamentazione della professione, pur mantenendo la medesima nel novero delle “professioni non organizzate” (Legge 4/2013), giungendo a definire secondo i dettami comunitari, attraverso un successivo Decreto ministeriale (D.M. 244 del 20/05/2019), il profilo PROFESSIONALE del bibliotecario – inteso come *professionista dei beni culturali* – vincolandolo da un punto di vista legislativo a competenze, conoscenze e abilità specifiche e indispensabili per l'attuazione dei processi di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Modifica al Codice dei Beni culturali e del paesaggio in materia di professionisti dei beni culturali ai sensi della Legge n. 110/2014

La legge 110/2014 ha introdotto l'articolo 9-bis nella parte prima del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Detto articolo stabilisce che

gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi

alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.⁵

La legge prevede, inoltre, l'istituzione, con un successivo decreto, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

I citati elenchi, viene esplicitato, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione. Quest'ultimo aspetto della norma mira evidentemente a non modificare lo status di *professioni non organizzate* (non organizzate in ordini e collegi) a tutte quelle citate dalla medesima legge, lasciando tuttavia immutata la categorica prescrizione in base alla quale gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi debbano essere svolti da professionisti *in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale* (requisiti, questi ultimi, che verranno poi definiti dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo con apposito decreto).

Il legislatore ha, quindi, demandato alla discrezionalità del bibliotecario "professionista dei beni culturali" la sola eventuale richiesta di iscrizione agli elenchi nazionali ma non anche il possesso dei requisiti minimi (dettagliati dal MIBACT tramite il D.M. 244 del 20/05/2019) per l'esercizio della professione nel settore dei beni culturali.

Definizione di "bene culturale" e disposizioni a tutela dei beni librari ai sensi del D.Lgs 42/2004

Ai fini di una corretta applicazione delle modifiche al *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, introdotte dalla

legge 22 luglio 2014, n. 110, occorre, quindi, in primo luogo individuare ciò che a norma di legge, in ambito bibliotecario, viene identificato come "bene culturale". Sono beni culturali *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.Lgs 42/2004, le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, a eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, dei centri bibliotecari di educazione permanente (art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Sono altresì beni culturali, ai sensi dell'art. 10, c. 3, lett. c), del D.Lgs 42/2004, le raccolte librerie, appartenenti a privati di eccezionale interesse culturale. Quando sia intervenuta cioè la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del D.Lgs 42/2004. Dichiarazione che, per l'appunto, ai sensi degli artt. 10, c. 2 e 13, c. 2, del D.Lgs 42/2004, non è necessaria per le raccolte delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, in quanto beni culturali *ex lege* sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino la loro natura giuridica. In definitiva tutte le biblioteche pubbliche, oltreché quelle private per le quali sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale da parte degli organi competenti, sono considerate "bene culturale" a norma del *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs 42/2004) e sono assoggettate alle disposizioni di tutela, contenute nel Codice, riguardanti principalmente la protezione, la circolazione e la conservazione dei beni per fini di pubblica fruizione.

È bene precisare, inoltre, che in tale ambito le funzioni di vigilanza sui beni librari (intesi come "beni culturali") competono alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT la quale, per ciò che attiene ai beni librari non statali, ha delegato le sue funzioni alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

La legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione in legge del D.L. 19.6.2015, n. 78, ha infatti assegnato allo Stato anche le funzioni in materia di tutela del patrimonio bibliografico non statale fino a quel momento esercitate dalle Soprintendenze bibliografiche delle Regioni.

Con l'art. 5 del D.M. n. 44 del 23 gennaio 2016, si è

poi proceduto all'istituzione delle *Soprintendenze archivistiche e bibliografiche* (dipendenti funzionalmente dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali) che in attuazione della L. 125/2015 sono state chiamate a svolgere le funzioni di tutela di cui all'art. 36 del DPCM n. 171/2014, fatto salvo quanto previsto nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, oltreché quelle delegate direttamente dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali con nota prot. n. 14763 del 20/7/2016.

Il personale bibliotecario che opera sui beni culturali è stato, quindi, chiamato a una stretta collaborazione e interazione con le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (per ciò che riguarda i beni librari non statali) e la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali (per ciò che attiene ai beni librari statali) per tutte quelle attività di tutela previste dal *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*. In particolar modo:

- **dichiarazione di eccezionale interesse culturale** per le raccolte bibliografiche e del carattere di rarità e pregio per i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli nonché i libri, le stampe, le incisioni con relative matrici, le carte geografiche e gli spartiti musicali, le fotografie con i relativi negativi, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi appartenenti a privati (famiglie, persone, associazioni ed enti di natura privata, imprese ecc.)
- **spostamento**, anche temporaneo, di beni bibliografici (art. 21, comma 1, lett. b del d. lgs. 42/2004);
- **scarto** del materiale bibliografico (art. 21, comma 1, lett. d del d. lgs. 42/2004);
- **prestito** di beni librari in occasione di mostre e manifestazioni culturali all'interno del territorio nazionale (art. 48 del d. lgs. 42/2004);
- **riproduzione e digitalizzazione** di beni librari (art. 21, comma 4 del d. lgs. 42/2004);
- misure urgenti di **salvataggio e recupero** di beni bibliografici in caso di calamità naturali;
- **verifica dell'idoneità di sedi**, attrezzature e impianti destinati alla conservazione di raccolte bibliografiche di enti pubblici e di privati dichiarati di eccezionale interesse culturale;
- **esecuzione di opere e lavori di qualunque genere** su beni librari (art. 21, art. 31-33 del d. lgs. 42/2004);

- **trasferimento della proprietà o della detenzione** di beni librari (art. 59 del d. lgs. 42/2004).⁶

Le professioni dei beni culturali e il D.M. 8 gennaio 2018 relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, c. 2, della Legge n. 110 del 22/07/2014, è stato emanato in data 20/05/2019 il Decreto ministeriale n. 244 con cui sono state definite nel dettaglio le competenze in termini di formazione ed esperienza professionale richieste ai bibliotecari chiamati a effettuare interventi operativi di protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni sottoposti a tutela.

Già nelle premesse, l'allegato n. 4 al D.M. n. 244 del 20/05/2019 esplicita come la redazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale del bibliotecario abbia tenuto conto del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), della norma tecnica UNI 11535:2014, delle Raccomandazioni 2008/C111/01 (EQF) e 2009/C 155/02 (ECVET) del Parlamento europeo e del D.M. 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativo all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.

Emerge subito in maniera chiara ed evidente come questa necessità di dettagliare i requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale del bibliotecario, al pari di tutte le professioni richiamate all'art. 1, della legge 110/2014 (archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte), tragga origine da principi, direttive e raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea.

Un breve *excursus* di esse sembra, quindi, particolarmente utile al fine di poter meglio comprendere il contesto europeo da cui traggono origine le norme nazionali che attualmente regolano le professioni

nell'ambito dei beni culturali e in particolar modo, per ciò che ci riguarda in questa sede, il profilo professionale del bibliotecario.

A partire dal 2005 con la direttiva 2005/36/CE viene istituito

un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea (UE), che si estende anche, a determinate condizioni, agli altri paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e alla Svizzera. Esso mira a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative. La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2013/55/UE (applicabile nei paesi dell'UE dal 18 gennaio 2016), che prevede la creazione di una tessera professionale europea. Ciò consentirà ai cittadini interessati di ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche in modo più semplice e rapido attraverso una procedura elettronica standardizzata. La tessera si baserà sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) e sarà emessa sotto forma di certificato elettronico. La tessera sarà implementata per un primo gruppo di infermieri responsabili dell'assistenza generale, fisioterapisti, farmacisti, guide alpine e agenti immobiliari.

La direttiva 2013 permette anche a tutti i cittadini che chiedono il riconoscimento delle loro qualifiche professionali di poter gestire la pratica in un unico punto di contatto.⁷

Nell'ottica di favorire la circolazione dei lavoratori fuori dai confini nazionali, è stata successivamente pubblicata la raccomandazione 2008/C 111/01 con la quale viene istituito uno schema comune, conosciuto come il Quadro europeo delle qualifiche,

per aiutare i paesi dell'UE e le istituzioni scolastiche, i datori di lavoro e gli individui europei a confrontare le qualifiche di tutti i sistemi di istruzione e formazione dell'UE. Tale strumento è essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo.

I punti chiave sono:

1. Il Quadro europeo delle qualifiche, che riguarda sia l'istruzione superiore (università e istituzioni simili) sia la formazione professionale, contribu-

irà ad aumentare la mobilità di lavoratori e studenti, consentendo il riconoscimento delle loro qualifiche al di fuori del paese di provenienza.

2. Il Quadro europeo delle qualifiche è uno strumento basato sui risultati di apprendimento piuttosto che sulla durata degli studi. I principali descrittori del livello di riferimento sono:
 - a. le abilità (la capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi);
 - b. le competenze (la capacità di usare le conoscenze e le abilità in situazioni di lavoro o di studio);
 - c. le conoscenze.
3. Il nucleo del Quadro europeo delle qualifiche consiste in otto livelli di riferimento che descrivono che cosa un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare. Ad esempio, il livello 1 (conoscenza generica di base) si applica a chi non ha alcuna formazione o istruzione, mentre il livello 8 (conoscenza di livello molto avanzato) si applica a chi è in possesso di un titolo di dottorato.
4. Il Quadro europeo delle qualifiche non intende sostituire i quadri nazionali delle qualifiche, ma piuttosto facilitare la cooperazione fra gli stessi. In ogni paese che partecipa al Quadro europeo delle qualifiche viene istituito un punto nazionale di coordinamento, che fornisce informazioni sul modo in cui il quadro nazionale delle qualifiche si relaziona al Quadro europeo delle qualifiche e coordina l'attuazione di quest'ultimo a livello nazionale.⁸

La predetta raccomandazione è stata poi abrogata e sostituita dalla Raccomandazione (2017/C 189/03) con lo scopo di rivedere il quadro comune di riferimento dei sistemi nazionali delle qualifiche – il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente – e migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini in Europa.

Gli obiettivi più generali consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell'aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti.⁹

Accanto al Quadro europeo delle qualifiche è stato

poi istituito tramite la Raccomandazione 2009/C 155/02 un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

L'ECVET è un quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei crediti di apprendimento da un sistema di certificazione all'altro. Il suo obiettivo è quello di favorire la mobilità transnazionale e l'accesso all'apprendimento durante l'intero arco della vita. Questo dispositivo non intende sostituire i sistemi nazionali di certificazione, bensì ottenere una migliore comparabilità e compatibilità fra tali sistemi. L'ECVET si applica a tutti i risultati ottenuti da una persona nelle varie filiere dell'istruzione e della formazione, successivamente trasferiti, riconosciuti e accumulati in vista dell'acquisizione di una qualifica. La presente iniziativa consentirà ai cittadini dell'Unione europea di ottenere con maggiore facilità il riconoscimento delle loro formazioni, delle loro competenze e delle loro conoscenze acquisite in un paese dell'UE diverso dal proprio.¹⁰

A integrazione delle disposizioni europee sopracitate si richiama anche la Raccomandazione 2012/C 398/01 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale secondo la quale esso

può svolgere un ruolo importante nel migliorare l'occupabilità e la mobilità, nonché nell'accrescere la motivazione per l'apprendimento permanente, in particolare nel caso di persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate.¹¹

In definitiva l'Unione europea ha creato le basi per agevolare la circolazione dei lavoratori ed il riconoscimento reciproco (tra stati) delle professioni, competenze, abilità e conoscenze acquisite dai cittadini europei in ambito professionale. L'Italia ha dovuto, pertanto, operare una serie di interventi legislativi (a partire dalla citata legge n. 4/2013) al fine di disciplinare e inquadrare, all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), tutta una serie di professioni non regolamentate, tra le quali quella del bibliotecario, che fino a poco tempo fa sfuggivano completamente a ogni forma omogenea di valutazione e convalida.

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale di bibliotecario professionista dei beni culturali ai sensi del D.M. 244/2019

In primo luogo, pare opportuno evidenziare che dalla lettura combinata della Legge 110/2014 e del D.M. 244/2019 non si ravvede alcuna intenzione da parte del legislatore di avviare procedure formali di verifica/adeguamento delle competenze del personale bibliotecario che alla data di entrata in vigore del citato decreto già operava sui cosiddetti "beni culturali". Al contrario, emerge in tutta chiarezza, la necessità di una verifica *ex lege* in merito ai titoli, alle competenze e alle esperienze professionali, per come dettagliate dal Ministero, per tutte le nuove figure professionali di bibliotecari (che dovranno operare sui beni culturali) a partire dall'emanazione del D.M. 244/2019.

Ma quali sono i requisiti di conoscenza, abilità e competenza imposti dalla legge per la figura professionale del *bibliotecario professionista dei beni culturali*?

È sempre l'allegato n. 4 al D.M. n. 244 del 20/05/2019 che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale del bibliotecario richiamando prima di ogni altra cosa la definizione della norma tecnica UNI n. 11535:2014 (anch'essa elaborata in coerenza con il Quadro europeo delle qualifiche EQF):

La professione del bibliotecario è una professione intellettuale che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati: in ambito statale, di ente locale, di ente di ricerca e formazione, o in altri enti, organismi, associazioni.¹²

Nel predetto allegato viene poi dichiarato che

il bibliotecario esercita, indipendentemente dalle specializzazioni funzionali e dai differenti contesti organizzativi e inquadramenti contrattuali, attività di carattere professionale nell'ambito della mediazione culturale, dell'orientamento alla ricerca e dell'alfabetizzazione informativa; della formazione, organizzazione e conservazione dei documenti; dei servizi bibliografici e di documentazione; della promozione culturale di una biblioteca o sistema bibliotecario. Il bibliotecario svolge attività di in-

dividuazione e di identificazione delle caratteristiche e della rilevanza di beni e di raccolte librerie e documentarie su qualsiasi supporto analogico e digitale, di tutela, di valorizzazione, promozione e di ricerca inerenti i beni librari e documentari, nonché di gestione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie. È una professione di elevato contenuto intellettuale che richiede una formazione culturale, scientifica, metodologica, tecnica specifica, finalizzata alla selezione, alla raccolta e alla elaborazione di informazioni sul patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto, nonché l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni connesse alle predette attività rivolte alla conoscenza e alla fruizione da parte del pubblico sia specialistico sia di più larga diffusione. Al bibliotecario spetta l'organizzazione delle raccolte librerie e documentarie mediante l'elaborazione e/o l'adozione di metodologie di inventariazione, di catalogazione e di indicizzazione in base alle diverse tipologie di materiale trattato (manoscritti, edizioni, riproduzioni analogiche e digitali, raccolte discografiche, fototeche, diapositive, biblioteche museali) allo scopo di fornire, mediante l'elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni, servizi librari e documentari; svolge attività di consulenza e assistenza scientifica al pubblico per facilitare la conoscenza della raccolte librerie e documentarie e l'accesso alle opere, in sede e in remoto, utilizzando sia sistemi tradizionali sia sistemi informativi avanzati mediante l'impiego di tecnologie informatiche; pianifica l'incremento delle raccolte librerie e documentarie e svolge attività di ricerca finalizzata alla conoscenza del patrimonio librario e documentario anche mediante eventi; partecipa per il settore di competenza alla produzione, gestione, conservazione e diffusione dei "documenti digitali" con riferimento agli standard nazionali e internazionali.¹³

Superata questa prima sezione descrittiva, vengono successivamente dettagliate, nei termini in sintesi di seguito riportati, le attività individuate dal legislatore come caratterizzanti il profilo professionale del bibliotecario professionista dei beni culturali (individuazione, conoscenza, protezione, gestione, valorizzazione, promozione, ricerca e formazione inerenti alle raccolte e ai beni librari):

- A. Gestire le biblioteche (progettare e sviluppare le raccolte, tenere il sistema, trattare e ordinare i documenti, ricognere e proteggere, conservare e tutelare, descrivere e indicizzare i documenti e produrre dati, valutare il notevole interesse storico-artistico, decidere sulla destinazione finale):
 - A.1. Progettare e sviluppare le raccolte (Complesso delle attività mirate a gestire la raccolta, la tutela, la fruizione e la valorizzazione delle raccolte librerie e documentarie secondo le diverse tipologie).
 - A.2. Tenere il sistema (Complesso delle attività di produzione, organizzazione, gestione e diffusione del materiale librario e documentario).
 - A.3. Trattare e ordinare i documenti (Complesso delle attività specifiche dirette alla prevenzione, conservazione e manutenzione del patrimonio librario e documentario).
 - A.4. Ricognere e proteggere (Complesso delle attività intese a garantire la corretta conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio librario e documentario).
 - A.5. Conservare e tutelare (Complesso delle attività mirate alla corretta tenuta e conservazione del patrimonio librario e documentario).
 - A.6. Descrivere e indicizzare i documenti e produrre dati (Complesso delle attività mirate alla valutazione della revisione e dell'incremento delle raccolte librerie e documentarie).
 - A.7. Valutare il notevole interesse storico-artistico (Analisi della documentazione, nell'ambito del contesto librario/documentario e di produzione, allo scopo di favorirne la conoscenza e la fruizione).
 - A.8. Decidere sulla destinazione finale (Attività mirata a valutare le metodologie di tutela).
- B. Ordinare e descrivere (ordinare, descrivere a fini gestionali):
 - B.1. Ordinare (Complesso delle attività mirate a identificare e eventualmente a ricostituire, ai fini della corretta conservazione e conoscenza dei beni librari e documentari, la storia delle raccolte, su qualunque supporto, attraverso attività di ricerca scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini, delle tecniche di produzione, conservazione e gestione e della storia del territorio e dei suoi legami storici).
 - B.2. Descrivere a fini gestionali (Complesso delle attività mirate alla raccolta, all'analisi, all'organizzazione e alla registrazione delle conoscenze delle raccolte librerie e documentarie, analogiche e digitali, finalizzate ai servizi al

pubblico e alla fruizione del patrimonio anche mediante attività didattica e di comunicazione attraverso gli strumenti professionali specifici)

- C. Conservare (curare i materiali documentari, interventi di restauro, applicazioni e sistemi informatici):
- C.1. Curare i materiali documentari (Complesso di procedure mirate a preservare nel tempo il materiale librario e documentario, tenendo conto dei diversi supporti, nonché a prevenire i danni e a garantirne la sicurezza). C.2. Interventi di restauro (Individuazione in collaborazione con restauratori di interventi di restauro necessari a ripristinare l'accessibilità della documentazione). C.3. Applicazioni e sistemi informatici (Complesso di attività mirate a valutare, in collaborazione con esperti in tecnologie informatiche, applicazioni o sistemi da utilizzare in ambito biblioteconomico e delle tecniche di produzione, gestione, conservazione e diffusione dei documenti digitali con riferimento agli standard nazionali e internazionali). C.4. Valutare applicazioni tecnologiche e sistemi informatici (Complesso delle attività di acquisizione e gestione della strumentazione, delle attrezzature e dei sistemi informativi in collaborazione con esperti in tecnologie informatiche).
- D. Svolgere attività di studio, ricerca, formazione ed educazione nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini e collegate:
- D.1. Studiare e ricercare nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini e collegate.¹⁴

In base alle suddette *attività caratterizzanti* – che l'allegato n. 4 al D.M. n. 244 del 20/05/2019 articola ulteriormente in competenze, abilità e conoscenze – il profilo professionale del bibliotecario viene suddiviso in tre fasce con responsabilità e gradi di specializzazione differenti conformemente ai livelli 8, 7 e 6 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). Ogni fascia ha differenti **requisiti di accesso** in base alla complessità delle attività da svolgere (la I fascia è quella con un livello di complessità più alto):

1. **per la I fascia corrispondente al livello EQF 8:**
Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami – in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline

affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati e con almeno 18 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale (inclusi tirocini formativi e stage sia curricolari che extra-curricolari e attività svolte in regime di libera professione) in una delle attività caratterizzanti la presente fascia, più diploma di specializzazione o master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia (corso biennale).

OPPURE

Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami – in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle, o almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati e almeno cinque anni di attività professionale a seguito di superamento di un concorso pubblico come bibliotecario.

OPPURE

Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami – in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati e almeno sette anni di svolgimento di una delle attività caratterizzanti la presente fascia.

2. **per la II fascia corrispondente al livello EQF 7:**
Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami – in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o, in aggiunta alla laurea, almeno

100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati o il diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana di Biblioteconomia o tenuto presso Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali e con almeno 18 mesi, anche non continuativi, di esperienza (inclusi tirocini formativi e stage sia curricolari che extra-curricolari e attività svolte in regime di libera professione) in una delle attività caratterizzanti la presente fascia.

3. **per la III fascia corrispondente al livello EQF 6:** Diploma di laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea magistrale con almeno 24 CFU – o almeno 4 esami – in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o discipline affini e comunque collegate a conoscenze previste nelle seguenti tabelle o, in aggiunta alla laurea, almeno 100 ore di formazione specifica erogata da soggetti abilitati o il diploma della Scuola Vaticana di Biblioteconomia o tenuto presso Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali e con almeno 18 mesi, anche non continuativi, di esperienza professionale (inclusi tirocini formativi e stage sia curricolari che extracurricolari e attività svolte in regime di libera professione) in una delle attività caratterizzanti la presente fascia.¹⁵

Valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento e certificazione UNI in conformità alla UNI EN ISO/IEC 17024

Contestualmente all'individuazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze oltreché dei requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale del bibliotecario il D.M. 244 del 20/05/2019 ha definito anche le relative procedure per la convalida dei risultati dell'apprendimento.

Così come specificato anche dalla norma tecnica UNI 11535:2014, la *convalida dei risultati dell'apprendimento* può avvenire attraverso una certificazione UNI in conformità alla UNI EN ISO/IEC 17024¹⁶ "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone" o un riconoscimento dei risultati dell'apprendimento da parte di un'organizzazione preposta secondo i livelli del Quadro europeo delle qualifiche.

Vale la pena precisare che in ognuno dei due casi, ri-

entrando la professione del bibliotecario nel novero delle professioni non organizzate, non si giungerà in alcun modo a una formale attribuzione di una qualifica professionale ma, appunto, a una convalida delle competenze (rapportate ai requisiti di conoscenza, abilità e competenza acquisite attraverso percorsi formali, non formali e informali), associate alla professione del bibliotecario, strutturate su più livelli a seconda del grado di responsabilità o specializzazione individuati dalle norme e disposizioni in materia nazionali e comunitarie.

Attualmente in realtà non è possibile attivare le procedure per una certificazione UNI in considerazione del fatto che da quanto risulta dal sito ufficiale di Accredia (l'ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme) non esistono organismi di certificazione di persone in ambito bibliotecario.

Le certificazioni di persone attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e delle competenze che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Il certificato di conformità rappresenta il riconoscimento formale, da parte di un organismo di parte terza indipendente rispetto al professionista valutato, dei requisiti necessari per poter operare con competenza in un determinato settore di attività. Le certificazioni delle figure professionali sono uno strumento primario alla base dei processi di costruzione della qualità. Motivano il professionista ad acquisire, mantenere e migliorare con continuità, nel tempo, le necessarie competenze).¹⁷

Resta invece possibile, per quanti volessero documentare le proprie competenze con un riconoscimento formale, seguire il percorso istituito dal MIBACT attraverso il decreto ministeriale D.M. 244 del 20 maggio 2019, contenente il regolamento concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della Legge 22 luglio 2014, n. 110 (Modifica al *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, di cui al decreto

legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti).

Come si è potuto constatare, l'impalcatura normativa e procedurale introdotta dal legislatore, a partire dalla modifica al *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* (legge 22 luglio 2014, n. 110) per poi finire alla definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza e alle modalità per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento dei professionisti dei beni culturali (D.M. 244 del 20/05/2019), risulta piuttosto complessa e articolata fin dalle sue premesse anche e soprattutto per la presenza di forti connessioni con la disciplina comunitaria. Non resta, quindi, che attendere e verificare come nel tempo tutto questo verrà fattivamente adottato e in che termini la professione del bibliotecario verrà introdotta nell'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni*¹⁸ (nella sezione delle professioni non organizzate in ordini e collegi, attualmente ancora in fase di aggiornamento) di cui al D.M. 8 gennaio 2018, per poi essere collegata alla banca dati europea così come indicato dalle citate direttive e raccomandazioni comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori fuori dai confini nazionali.

Sarà certamente utile e interessante verificare se, in fase di inserimento e descrizione dei requisiti connessi alla professione, nel suddetto Atlante si farà un distinguo tra il *bibliotecario* che opera nell'ambito dei beni culturali e quello che opera al di fuori. Ciò in ragione del fatto che in quest'ultimo caso, a differenza del primo, non sono state adottate disposizioni di legge vincolanti in merito alle competenze ed all'esperienza professionale necessaria per l'esercizio della professione.

NOTE

¹ La norma tecnica UNI 11535:2014 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza tecnico-culturale per lo svolgimento dell'attività professionale di bibliotecario assicurando la coerenza con il Quadro europeo delle qualifiche EQF, <http://store.uni.com/catalogo/uni-11535-2014>.

² L'*Atlante del lavoro e delle qualificazioni* è una mappa dettagliata del lavoro e delle qualificazioni. La descrizione dei contenuti del lavoro proposta è il risultato di una intensa collaborazione e partecipazione di diversi soggetti istituzionali, e ha visto il coinvolgimento e la partecipazione delle parti datoriali e sindacali, delle rappresentanze bilaterali,

delle associazioni professionali, degli esperti settoriali e degli stakeholder del sistema lavoro-learning. È organizzato in tre sezioni: *Atlante lavoro*, *Atlante e qualificazioni* e *Atlante e professioni*, <https://atlantelavoro.inapp.org/index.php>.

³ Norma tecnica UNI 11535:2014, cit.

⁴ L'EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolare l'apprendimento permanente, https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf.

⁵ Legge 110/2014, Modifica al *Codice dei Beni culturali e del paesaggio*, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti. (14G00124) (GU Serie Generale n.183 del 08-08-2014).

⁶ La Direzione generale biblioteche e istituti culturali ha delegato le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, per alcune materie, come indicato nella nota prot. n. 14763 del 20/7/2016, all'espletamento dell'intero procedimento amministrativo dalla fase istruttoria all'atto autorizzativo.

⁷ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, <http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj>.

⁸ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_it.pdf.

⁹ Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, <https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/it.pdf>.

¹⁰ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708\(02\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN).

¹¹ Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:IT:PDF>.

¹² La norma tecnica UNI 11535:2014, cit.

¹³ Allegato 4 al D.M. n. 244 del 20/05/2019, *Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale di bibliotecario*.

¹⁴ Allegato 4 al D.M. n. 244 del 20/05/2019, cit.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ La norma contiene i principi e i requisiti per un organismo che certifica le persone rispetto a specifici requisiti, e comprende l'elaborazione e il mantenimento di uno schema di certificazione per persone.

¹⁷ Definizione ripresa dal sito di Accredia, l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico.

¹⁸ *Atlante del lavoro e delle qualificazioni*, cit.

ABSTRACT


The article seeks to draw attention to the professional figure of the librarian, intended as a professional in the field of cultural heritage, in light of the changes to the *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* under the Act 22/07/2014, n. 110 and M.D. 20/05/2019, n. 244. In particular, we try to reconstruct the path that led the legislator to define the profile's requirements in terms of knowledge, skills and competence, as well as the methods defined as necessary for the evaluation and validation of the professional figure of the librarian that operates in the field of cultural heritage. Particular attention is also given to the European Community's legislation and to connections to the European Qualification Framework (EQF).

DOI: 10.3302/0392-8586-202007-011-1

Maurizio Lana

INTRODUZIONE ALL'INFORMATION LITERACY

Un quadro ampio e sfaccettato sull'information literacy a cui si affiancano presentazione, analisi e commento di casi reali, oltre a eventi, strumenti software, risorse web, articoli scientifici che mostrano la relazione fra le conoscenze teoriche e la realtà quotidiana.



ISBN 978-88-9357-086-2
376 p. · 30,00 €

www.bibliografica.it · bibliografica@bibliografica.it

